

Sospesa l'ordinanza del T.A.R. Lazio di accoglimento dell'istanza cautelare relativa al decreto del Presidente *pro tempore* dell'ANVUR riguardante "Elezione del Presidente dell'ANVUR" (Consiglio di Stato, sez. VI, decreto 20 aprile 2020, n. 2049)

Va sospesa l'efficacia dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03901/2020, che ha confermato il decreto presidenziale dello stesso TAR 26 marzo 2020, n. 2187, di accoglimento dell'istanza cautelare nel ricorso avente ad oggetto l'impugnativa del decreto del Presidente *pro tempore* dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca – ANVUR n. 24 del 20.12.2019 riguardante "Elezione del Presidente dell'ANVUR". Per effetto delle pronunce cautelari sinora adottate, infatti, si determina un'evidente carenza di *governance* dell'ANVUR, incompatibile con i principi costituzionali di buona amministrazione e relativa continuità, tenuto conto oltretutto che l'eventuale accoglimento nel merito del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, condurrebbe unicamente alla rinnovazione del relativo procedimento elettorale, ma non certo al diretto insediamento *ex se* di altro candidato alla carica per cui è causa.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3126 del 2020, proposto da Antonio Felice Uricchio, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

contro

Maria Luisa Meneghetti, Fabio Beltram, con l'avv. Giuseppe Toscano, elettivamente domiciliati presso lo stesso al suo indirizzo PEC giuseppe.toscano@pecordineavvocatipisa.it ; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica non costituiti in giudizio;

nei confronti

prof. Paolo Miccoli, prof.ssa Raffaella Rumiati, prof. Daniele Checchi, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di

Ministero dell'istruzione, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi Parma, con la difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (T.U. approvato con Decreto del 30/10/1933 n. 1611, art.1)

per la riforma

dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03901/2020, che ha confermato il decreto presidenziale dello stesso TAR 26 marzo 2020, n. 2187, di accoglimento dell'istanza cautelare nel ricorso avente ad oggetto l'impugnativa "del decreto del Presidente pro tempore dell'Agencia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca – ANVUR n. 24 del 20.12.2019 riguardante "Elezion e del Presidente dell'ANVUR" e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e, segnatamente, se e per quanto occorrer possa, del parere del MIUR (Capo dell'Ufficio Legislativo) dell'11.12.2019, e con riserva di motivi aggiunti".

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista la costituzione in giudizio di Maria Luisa Meneghetti e Fabio Beltram, con l'avv. Giuseppe Toscano;

Visto l'atto dell'Avvocatura Generale dello Stato di costituzione in rappresentanza e difesa di "MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (c.f.80185250588) MINISTERO DELLA SALUTE (c.f.80242250589) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (c.f.80188230587) UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARMA (c.f.00308780345)", depositato in questo giudizio il 18 aprile 2020 (ore 10,30) "per resistere al ricorso notificato il 10 aprile 2020" Ruolo 3126/2020 (sic!) Aff. legale 54268/2019 "di CONTALDI VERONICA avverso l'ORDINANZA/TAR Loc.: ROMA Num. 1290/2020";

Rilevato che la costituzione del Ministero e delle altre Amministrazioni da ultimo indicati è frutto di evidente errore di identificazione del numero di ruolo generale del ricorso, insanabile perché non consente di desumere la volontà di costituirsi in questo giudizio n. 3126 del 2020 piuttosto che nel diverso giudizio avente il n. 3162 del 2020, relativo all'appello cautelare dell'ordinanza del TAR Lazio sez. Terza 28/02/2020 n.1290/2020, pronunciata nel ricorso 15631/2019, in materia, oggetto e tra parti totalmente estranei al presente contenzioso, con conseguente inammissibilità per difetto di legittimazione della costituzione di tali Amministrazioni;

Rilevato che con l'ordinanza appellata il TAR ha ritenuto di definire la controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, rinviando la causa alla Camera di consiglio del 22 aprile 2020;

Considerato che, nonostante l'udienza di definizione del merito del primo grado sia prossima (segue di soli otto giorni il deposito del presente appello), per effetto delle pronunce cautelari sinora adottate si determina un'evidente carenza di *governance* dell'ANVUR, incompatibile con i principi costituzionali di buona amministrazione e relativa continuità, tenuto conto oltretutto che l'eventuale accoglimento nel merito del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, condurrebbe unicamente alla rinnovazione del relativo procedimento elettorale, ma non certo al diretto insediamento *ex se* di altro candidato alla carica per cui è causa.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (ricorso numero 3126/2020) e sospende l'efficacia dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03901/2020.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 14 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2020.

Il Presidente
Sergio Santoro